

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	273
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	279
Comunicazioni del presidente	278
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che sono state trasmesse alla Commissione le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione del Senato. Fa presente altresì alla Commissione che, sulla base delle intese informali già intercorse con il Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo ha ribadito l'impegno a non adottare in via definitiva il decreto legislativo prima che la Commissione si pronunci sul parere di propria competenza, a condizione che ciò avvenga con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza della delega.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce in via preliminare il giudizio del proprio gruppo sull'illegittimità dei lavori della Commissione, in considerazione della violazione degli adempimenti e dei termini previsti dalla legge di delega. Rileva peraltro che il proprio gruppo ha partecipato ai lavori istruttori relativi alla predisposizione della proposta di parere. Da tali lavori sono emersi rilevanti profili problematici su numerose questioni. Evidenzia altresì che le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione Senato sottolineano le criticità presenti nel testo, con particolare riferimento alle disposizioni sui beni culturali. Ricorda che anche uno dei membri della Commissione, il senatore D'Ubaldo ha pubblicato un articolo in cui si avan-

zano critiche pesanti allo schema di decreto in esame, al punto tale che l'articolo si intitola « Quel pasticcio di Roma capitale ». A questo punto non può fare a meno di registrare che, sulla base di quanto dichiarato dal Presidente, il numero e la rilevanza dei problemi aperti sono tali da comportare una ulteriore dilatazione dei tempi di lavoro della Commissione. In proposito segnala alla Presidenza che non ritiene corretto procedere a ripetuti rinvii, senza assumere decisioni in merito ai notevoli punti critici che caratterizzano il testo all'esame della Commissione.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata in accordo con il collega Causi (*vedi allegato*), evidenziando le più importanti modifiche e integrazioni apportate rispetto al testo all'esame della Commissione. In primo luogo rileva che la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1 ribadisce, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, che le disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo si applicano fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. A quel momento potranno essere riviste, anche al fine di integrarle con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

Anche il comma 2 dell'articolo 1 viene riformulato, con una duplice finalità. Per un verso viene stabilito un termine assai più ampio – 180 giorni, anziché 90 – per l'adozione della legge regionale di conferimento delle funzioni a Roma capitale. Per altro verso, nell'ipotesi che il termine previsto decorra inutilmente, si prospetta l'intervento sostitutivo del Governo. Tale intervento peraltro dovrà essere effettuato nel rispetto della procedura di garanzia per la regione dettata dal comma 1 dell'articolo 8 della cosiddetta « legge La Loggia ». Inoltre le disposizioni che fossero eventualmente adottate dal Governo avrebbero un carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, per cui continuerebbero ad applicarsi soltanto fino alla data di entrata in vigore della legge della Regione Lazio.

Evidenzia quindi come la proposta di parere contenga, rispetto al testo iniziale, numerose integrazioni volte a rafforzare i contenuti dello schema di decreto legislativo, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e patrimoniali. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla proposta di parere, definisce le modalità con le quali potranno essere determinati i costi riconducibili all'esercizio delle funzioni specificamente connesse al ruolo di Roma capitale. Tale determinazione è affidata a strutture tecniche, quali l'ISTAT e l'IFEL. L'articolo 1-*ter* disciplina una procedura per la programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale del territorio di Roma capitale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti. Osserva che la formulazione adottata è tale da prevedere altresì il coinvolgimento della Regione Lazio. Sempre in materia finanziaria e patrimoniale, l'articolo 8-*bis* prevede il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR Spa, pari al 90 per cento del capitale sociale. Segnala altresì, tra gli articoli introdotti nella proposta di parere, l'articolo 11-*bis*, che interviene sulle modalità di determinazione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'articolo 11-*ter*, infine, prevede la presentazione annuale di una puntuale rendicontazione delle attività della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Da ultimo osserva che la proposta di parere, per quanto concerne le disposizioni in materia di organizzazione e di personale, raccoglie le osservazioni e le preoccupazioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali, con particolare riferimento a quelle formulate dal senatore D'Ubaldo. A differenza del testo iniziale si prevede, infatti, che la potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi sia esercitata nel rispetto del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle

pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in merito alle osservazioni formulate dal relatore Leo sul comma 2 dell'articolo 1, segnala che è stata predisposta, anche con il concorso delle strutture del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, una formulazione sulla base della quale il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di competenza regionale è affidato alla Regione Lazio, che provvede nei termini e secondo le modalità stabiliti dal protocollo di intesa sottoscritto il 20 ottobre 2011 dal presidente della regione stessa e dal sindaco di Roma capitale. Invita pertanto i relatori a valutare anche tale riformulazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ritiene utile formulare alcune precisazioni in relazione alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, anche ad integrazione di quanto esposto dall'altro relatore. In primo luogo, la scelta di presentare nella seduta odierna la proposta di parere, in accordo con il collega Leo, è dettata dall'esigenza di dare formale riconoscimento al lavoro svolto dalla Commissione in queste ultime settimane. Precisa peraltro che tale proposta è aperta a tutte le precisazioni e integrazioni che risulteranno opportune, sulla base di quanto emergerà dal seguito dell'esame da parte della Commissione, nonché dagli elementi di approfondimento che sono stati richiesti al Governo e, in particolare, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Entrando nel merito delle modifiche proposte, sottolinea che l'articolo 1-*bis*, relativo alla determinazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, non contiene una norma di finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, ma si prefigge la sola finalità di porre le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma in relazione alle citate

funzioni. Inoltre, evidenzia che con l'articolo 11-*bis* si completa il quadro delle disposizioni di carattere finanziario, precisando che i maggiori costi connessi all'esercizio delle funzioni proprie di Roma capitale sono esclusi dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno. Per queste ragioni ritiene che le previsioni contenute nella proposta di parere siano tali da non comportare l'esigenza di introdurre norme di copertura finanziaria.

Con riferimento alle norme che disciplinano il concorso di Roma capitale alla valorizzazione dei beni culturali, evidenzia che la proposta di parere sostanzialmente mantiene il testo dello schema di decreto legislativo. A titolo personale ritiene peraltro che tale parte debba essere ulteriormente approfondita e sia suscettibile di essere integrate, non solo in relazione alle questioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, ma anche alla luce delle osservazioni della 1^a Commissione affari costituzionali del Senato.

Relativamente poi al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative da parte della Regione Lazio, dichiara la propria disponibilità, in accordo con l'altro relatore, a valutare eventuali proposte di modifica dirette a definire una diversa formulazione della clausola di salvaguardia o comunque a disciplinare diversamente questo delicato profilo, rispetto al quale le diverse ipotesi avanzate rispondono a interessi e obiettivi tra loro contrastanti. Ritiene peraltro che la formulazione introdotta nella proposta di parere, con la quale, da un lato, si ampliano notevolmente i termini di adozione della legge regionale e, dall'altro, si introduce un intervento sostitutivo volto a garantire che si provveda comunque al conferimento delle funzioni, rappresenti un punto di equilibrio tra le varie istanze che sono state rappresentate alla Commissione.

In conclusione ribadisce che la proposta di parere presentata può essere modificata e integrata, anche in misura significativa, sulla base degli elementi di

approfondimento che il Governo vorrà fornire e sulla base del contributo dei membri della Commissione.

Il deputato Giancarlo GIORGETTI (LNP) chiede chiarimenti ai relatori in merito all'articolo aggiuntivo 11-*bis*, in quanto, al comma 1, si prevede che Roma capitale concordi ogni anno le modalità e l'entità del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente, al comma 2, si escludono dalla determinazione del saldo finanziario le risorse e le spese relative a funzioni e compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, nonché le risorse e le spese connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Dal momento che il saldo finanziario risulterebbe pertanto determinato al netto delle spese specificamente riconducibili al ruolo di capitale, ritiene superfluo e incompatibile con l'ordinamento che Roma capitale possa negoziare annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in quanto si tratterebbe di una situazione di vantaggio completamente anomala rispetto agli altri comuni, ai quali si applicano le regole generali previste dal patto di stabilità interno.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che numerosi interventi da lui proposti nel corso della riunione del tavolo tecnico interistituzionale non sono stati recepiti nella proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene, pertanto, opportuno darne illustrazione alla Commissione.

Per quanto riguarda la nuova formulazione contenuta nella proposta di parere dei relatori del comma 2 dell'articolo 1, recante la clausola di salvaguardia in caso di inerzia da parte della Regione Lazio nel trasferimento delle funzioni, ritiene che tale formulazione debba essere sottoposta alla valutazione da parte della Regione, anche in considerazione del fatto che essa rende privo di rilevanza l'accordo interistituzionale, sottoscritto dal presidente della Regione stessa con il sindaco di Roma capitale.

In relazione al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, rileva che in esso si fa riferimento

anche alla spesa storica quale parametro utile alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, quando invece per tutti gli altri enti si considerano i fabbisogni standard. Ritiene che l'articolo 1-*ter*, recante disposizioni sulla programmazione e il finanziamento degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, non sia riconducibile ai contenuti della delega, in quanto lo sviluppo infrastrutturale non è indicato tra le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge delega.

Relativamente alle questioni concernenti i beni culturali, ritiene che debba essere mantenuta la dizione « beni storici e artistici » contenuta nella legge delega, in luogo della dizione « beni culturali », che ha una portata più ampia in quanto comprende anche quelli di interesse archeologico ed etnoantropologico. Ribadisce che Roma capitale deve concorrere alla valorizzazione dei beni e non valorizzarli autonomamente. Per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni in EUR SpA richiede di acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre si dichiara soddisfatto dell'espunzione dalla bozza di parere delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario, che erano state prospettate nel corso dei lavori preparatori. Invita i relatori a verificare l'esigenza di coordinare quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, rilevando che anche al comma 3 dell'articolo 11, laddove si prevede che la Giunta capitolina provveda alla definizione della dotazione organica del personale di Roma capitale, dovrebbe essere introdotto esplicitamente il riferimento ai criteri di verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni correlati al conferimento delle funzioni, indicati al comma 1 dell'articolo 12. Rileva che anche le disposizioni dell'articolo 11-*bis*, relative all'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, devono ritenersi fuori delega.

Si riserva infine di formulare ulteriori valutazioni dopo che il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia e

delle finanze, avrà fornito gli elementi di approfondimento di valutazione di propria competenza.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dai relatori, pur facendo tesoro di alcune riflessioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva e del dibattito svolti dalla Commissione, suscita perplessità in ordine al quadro istituzionale di riferimento, che appare ancora non chiaramente definito, sia sotto il profilo della qualificazione di Roma capitale come ente comunale, sia con riferimento al futuro delle province.

In relazione agli specifici contenuti nella proposta di parere, rileva che numerose perplessità sono suscitate dalle disposizioni recate dall'articolo 8-bis, che prevede il trasferimento a titolo gratuito all'ente Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR SpA, pari al 90 per cento del capitale sociale. In primo luogo osserva che la società è attualmente impegnata nella realizzazione del Centro congressi, che costituisce una delle opere architettoniche più significative tra quelle in corso di costruzione. Reputa contraddittorio, pertanto, rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, trasferire l'onere finanziario di un'opera tanto impegnativa dallo Stato al bilancio comunale, come inevitabilmente accadrebbe con l'attribuzione a Roma capitale della partecipazione totalitaria nella società. In secondo luogo sottolinea come la società EUR Spa si caratterizzi per il fatto che tutto il proprio patrimonio sia localizzato in un unico quartiere. Nell'osservare in via generale una scarsa attenzione alle questioni relative alla localizzazione, per cui, tra l'altro, nella fase di predisposizione e di esame parlamentare dello schema di decreto in oggetto non si è tenuto in alcun conto il fatto che nel territorio della città di Roma è presente lo Stato del Vaticano, ritiene che la particolarità rappresentata dalla società EUR SpA debba trovare adeguato riflesso nella *governance* della società stessa. A tal fine

preannuncia la presentazione di un emendamento alla proposta di parere dei relatori diretto a introdurre un modello di gestione duale della società, in cui vi sia un consiglio di indirizzo e vigilanza, che sia espressione della popolazione residente nel quartiere.

Un altro elemento di criticità riguarda, a suo giudizio, il corpo della polizia municipale di Roma. A tale proposito, ricorda che la città di Roma ha un gemellaggio esclusivo con la città di Parigi, sottolineando come sotto diversi aspetti le due città presentino analogie in relazione ai modelli organizzativi e all'assetto del territorio. Ritiene pertanto opportuno valutare l'ipotesi di riformare l'organizzazione dell'ordine pubblico di Roma sul modello di quella francese, tenuto conto che nella capitale parigina non esiste la polizia locale e l'ordine pubblico è affidato alla *Gendarmerie nationale*, che è un corpo statale. Anche alla luce dei recenti scandali che hanno visto protagonisti i vigili urbani, pur essendo consapevole dell'importanza della figura del vigile urbano riveste anche nell'immaginario collettivo, ritiene che una riforma in tal senso sarebbe auspicabile anche per la città di Roma, sia al fine di migliorare la gestione dell'ordine pubblico nel centro storico, sia per contrastare più efficacemente la criminalità nei quartieri periferici.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, anche con riferimento alle ultime considerazioni del senatore D'Ubaldo, invita tutta la Commissione a tener presenti i limiti di contenuto della delega.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) osserva che il parere proposto dai relatori interviene su molte parti che non sono riconducibili ai criteri di delega. Con riferimento a quanto osservato dal relatore Causi in merito alla determinazione dei costi connessi alle specifiche funzioni di Roma capitale, ricorda che nell'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo la Commissione ha richiesto al Governo la precisa quantificazione dei rapporti finan-

ziari che sulla base di tali schemi venivano a determinarsi. Ritiene che anche in questo caso si debba procedere in modo analogo. Per questo, nell'osservare che in generale il proprio gruppo non condivide la proposta di parere dei relatori, rileva altresì che tale proposta di parere deve comunque essere supportata da cifre precise. Altrimenti la considerazione del relatore Causi per cui le misure introdotte con la proposta di parere non necessitano di alcuna norma di copertura finanziaria, perché esse prevedono la determinazione dei costi, senza indicare come saranno sostenuti, è sufficiente da sola a giustificare la valutazione contraria di tali misure da parte delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in relazione a quanto osservato da ultimo dal senatore Franco, ritiene che la proposta di parere presentata nella seduta odierna dai relatori possa essere rivista e riformulata, come del resto prospettato nell'intervento del relatore Causi, una volta che il Governo abbia fornito i necessari elementi di approfondimento, con particolare riguardo agli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, e che siano stati adottati i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. A quel punto sarà altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e di eventuali proposte di parere alternative. Nel demandare alla riunione dell'ufficio di presidenza convocata al termine della seduta l'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

Comunicazioni del presidente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa nella seduta del 31 gennaio 2012 dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di confermare anche per l'anno 2012 quanto già stabilito per il 2011 in ordine alla collaborazione dei consulenti e degli esperti di cui la Commissione si avvale ai fini dello svolgimento delle complesse competenze ad essa affidate dall'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

Rispetto ai rapporti di collaborazione già in essere negli anni precedenti, risulta cessato per il 2012 quello relativo al professor Claudio De Vincenti, per il quale nel frattempo è intervenuta la nomina a Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Conformemente a quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà a decorrere dal 2012 della collaborazione del professor Massimo Bordignon, professore di scienza delle finanze presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La collaborazione del professor Bordignon avrà luogo a titolo gratuito, salvo riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale. (Atto n. 425).**

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata « legge delega », il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, nel rispetto della procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede al conferimento delle funzioni, nell'ambito di

quelle individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge delega, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge. Le disposizioni adottate ai sensi del periodo precedente si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

ART. 1-bis.

*(Determinazione dei costi connessi
al ruolo di capitale della Repubblica).*

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato dall'ISTAT, in collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, tenendo in considerazione sia la spesa storica sia le metodologie di calcolo basate sui fabbisogni standard, e asseverato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ovvero, dopo la sua istituzione, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale).

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale del proprio territorio, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula, previo accordo con la Regione Lazio, una apposita intesa istituzionale di programma con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale. Al concorso finanziario delle amministrazioni centrali si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ferma

restando l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Raccordi istituzionali).

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

2-bis. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole « i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, » sono inserite le seguenti: « il Sindaco di Roma capitale, ».

CAPO II

BENI STORICI, ARTISTICI, PAESAGGISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di

cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ».

2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali).

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

ART. 4.

(Funzioni in materia di beni culturali).

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 3, le funzioni amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli

abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 5.

(Teatro dell'Opera di Roma).

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.

ART. 6.

(Funzioni in materia di beni paesaggistici).

1. Roma capitale, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla:

a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio

nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio;

d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali).

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO

ART. 8.

(Funzioni in materia di fiere).

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni

fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

ART. 8-bis.

(Trasferimento della partecipazione statale in EUR SpA).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di EUR SpA è trasferita a titolo gratuito all'ente Roma capitale.

2. L'operazione di trasferimento di cui al comma 1 è esente da qualsiasi onere fiscale.

ART. 9.

(Funzioni in materia di turismo).

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « del Sindaco di Roma capitale, ».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: « 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2 ».

CAPO IV

PROTEZIONE CIVILE

ART. 10.

(Funzioni in materia di protezione civile).

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE

ART. 11.

(Organizzazione e personale).

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo in termini di saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Nel saldo finanziario di cui al comma 1 non sono computate le risorse e le spese relative alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, le risorse e spese relative a quanto disposto dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, nonché le risorse e le spese specificatamente destinate dalla normativa vigente.

3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'arti-

colo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

ART. 11-*ter*.

(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-*ter* è aggiunto il seguente: « 13-*quater*. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. »

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie,

delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma

capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.